

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

notaio P.Di Simone
Allegato "A"
all'atto 32316/12237

Art. 1) E' costituita l'associazione "LIVIA - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n.460).

Art. 2) L'associazione ha sede in Palermo, via Tuberosa n.19.

Art. 3) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei seguenti settori (art.10, comma 1, del D.Lgs. n.460/1997):

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- tutela dei diritti civili;

e precisamente:

l'associazione svolge attività di volontariato, nei detti settori, a favore di bambini, adolescenti svantaggiati e del vasto popolo degli indigenti, al fine di lenire il disagio altrui ed aiutare le associazioni impegnate nel sociale negli stessi settori.

L'associazione per raggiungere il proprio scopo sociale può espletare l'attività attraverso l'impegno diretto dei suoi soci, ma anche con la collaborazione di volontari esterni all'associazione.

L'associazione può:

- raccogliere beni di prima necessità ed effettuare collette alimentari;

- organizzare corsi di artigianato, ristorazione, manifattura, finalizzati all'inserimento nel tessuto lavorativo degli svantaggiati, e ciò anche al fine di realizzare un percorso di formazione ed educazione dei soggetti disagiati;

- assegnare borse di studio per consentire ai soggetti svantaggiati e/o disagiati di completare gli studi che in autonomia non avrebbero possibilità di completare;

- svolgere iniziative umanitarie in aiuto di bambini bisognosi, in Italia e all'estero, promosse da missionari, enti pubblici e religiosi, associazioni italiane, internazionali o sovranazionali impegnate in azioni di sviluppo sociale, economico e sanitario, organizzando attività promozionali, nel corso delle quali è possibile ricevere offerte.

L'associazione, a fini promozionali e di sensibilizzazione ed eventualmente al fine di raccogliere fondi da destinare ai propri scopi, può:

- organizzare manifestazioni e spettacoli di carattere ricreativo;

- realizzare prodotti artigianali destinati al pubblico.

All'associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.

L'esercizio delle attività connesse e/o accessorie è consenti-

to a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

PATRIMONIO E RENDICONTO ANNUALE

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) dagli avanzi di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai versamenti effettuati dai soci;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) da liberalità.

Art. 5) L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il rendiconto annuale.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 6) All'associazione è vietato distribuire, anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 7) Sono soci i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal consiglio direttivo, in considerazione della loro intenzione e possibilità di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello della comunicazione.

Il socio può essere escluso dall'associazione solo per gravi motivi e con delibera dell'assemblea.

Contro tale delibera, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata, il socio può ricorrere al collegio arbitrale. Il ricorso sospende l'efficacia della delibera.

ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Si applicano gli articoli 20 e 21 del codice civile.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, nonché mediante affissione nell'albo dell'associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno.

Art. 9) I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 10) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio; in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il libro dei verbali dell'assemblea è conservato presso la sede dell'associazione e i soci hanno diritto di prenderne vi-

sione ed estrarne copie, a loro spese.

Art. 11) I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun socio ha un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo liberamente eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni; l'assemblea stabilisce di volta in volta il numero dei membri del consiglio stesso.

In caso di cessazione di un amministratore il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 13) Il consiglio, se non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo.

Art. 14) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da un altro amministratore.

Art. 15) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Art. 16) Il presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di impedimento del presidente i suoi poteri spettano al vice presidente. L'intervento del vice presidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17) L'assemblea dei soci può eleggere annualmente un revisore o un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri, che controlli la gestione dell'associazione.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al rendiconto annuale, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere

in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

SCIoglimento

Art. 18) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 19) Qualunque controversia tra soci o tra soci e associazione è rimessa al giudizio, rituale e secondo diritto, di un arbitro, nominato dal presidente del Tribunale di Palermo.

NORME APPLICABILI

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile relative alle associazioni e, in subordine, quelle relative alle società.

Firmato: ANGELO MORELLO - ROBERTA BONASERA - MARGHERITA MORELLO - EUGENIO FABBRICATORE - VINCENZO VOLPE - P.DI SIMONE notaio